

Verbale Assemblea Straordinaria del 28/10/2025

L'anno 2025, il giorno 28, del mese di OTTOBRE, alle ore 19:47, presso via Tratturo delle Corse n. 17, 71013 San Giovanni Rotondo (FG) si è riunita in seconda convocazione l'Assemblea ordinaria dei soci dell'OdV Igea P.S.E.A.S.S. con C.F. 92075390713

Assume la presidenza dell'Assemblea il dott. Luciano Zichella, verbalizza la dott.ssa Patrizia De Bonis in qualità di segretaria

Il Presidente, constatato che l'Assemblea è stata regolarmente convocata mediante STRUMENTO TELEMATICO, che partecipano – come da allegato foglio delle presenze – i seguenti soci:

POLIGNONE CLAUDIO
DI GIOIA GENNARO
SCARAMUZZI FRANCESCO
MONTANARELLA GRAZIAPIA
ZICHELLA GIOVANNA
TAMBURRANO ARIANNA
FERRARA TERESA
ZICHELLA LUIANO
BOCI GIOVANNA
DE BONIS PATRIZIA
BOCI ROSA

dichiara che essa deve ritenersi regolarmente costituita, nel rispetto dello statuto sociale e delle regole previste per la validità dell'Assemblea STRAORDINARIA di seconda convocazione, e propone di discutere e deliberare sui seguenti punti all'ordine del giorno:

1. presentazione ed approvazione MODIFICHE STATUTARIA previste dalla lettera di integrazione ricevuta dall'ufficio RUNTS Regione Puglia;
2. varie ed eventuali.

Sul Primo punto all'ordine del giorno si allega la lettera di integrazione di cui al punto uno dell'odg, la quale rappresenta parte sostanziale e integrante del presente verbale.

Sul punto interviene il Vicepresidente che propone, oltre alle modifiche richieste dall'Ufficio RUNTS, una diversa denominazione associativa con nuovo simbolo così come segue:

"Igea San Pio Promozione Salute Educazione Assistenza Sanitaria e Soccorso - OdV"



POLIGNONE CLAUDIO
DI GIOIA GENNARO
SCARAMACCI FRANCESCO
MONTANARELLA GRAZIAIA
ZIELLA GIOVANNI
TAMBURANO ARIANNA
FERRARA TERESA
ZICHIELLA LUIGIO
BOCI GIOVANNI
DE BONIS PATRIZIA
BOCI ROSA

Sul secondo punto all'o.d.g. NON RISULTANO ARGOMENTI DA TRATTARE

L'assemblea dei soci riunitasi in via straordinaria delibera:

CON LA MAGGIORANZA ASSOLUTA DI APPORRTARE LE MODIFICHE STATUTARIE RICHIESTE DALL'UFFICIO RUNTS, PER COMODITA' OPERATIVA SI RISCRIVE LO STATUTO CON LE MODIFICHE DI CUI SOPRA SI DA LETTURA AI SOCI PRESENTI E SI DA MANDATO AL PRESIDENTE DI PROCEDERE CON LA REGISTRAZIONE PRESSO AE E SUCCESSIVA COMUNICAZIONE ALL'UFFICIO RUNTS DI COMPETENZA PER L'SCRIZIONE

CON LA MAGGIORANZA VALIDA DA STATUTO (risultano contrari gli Associati LUCIANO ZICHELLA e MONTANARELLA GRAZIAPIA) di dar luogo a quanto segue ovvero una diversa denominazione associativa con nuovo simbolo

"Igea San Pio Promozione Salute Educazione Assistenza Sanitaria e Soccorso - OdV"



Null'altro essendovi da discutere e deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 20:44 previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

Il Segretario

AGENZIA ENTRATE-UFFICIO DI FOGGIA Il Presidente
E' copia conforme all'originale

AGENZIA ENTRATE-UFFICIO DI FOGGIA

Registrato il 04-11-25 al N. 903 Serie P

Esenti € ATTO ESEUTE

Mod. F23 del / Data /

E' originale

3

ADDETTO AL FRONT OFFICE (1)

Per il Dirigente Nazionale Michele GERARDI

Il loro delegato del Direttore Provinciale Michele GRAMMAROTA



Sul secondo punto all'ord. g. NON RISULTANO ARGOMENTI DA TRATTARE

L'assemblea dei soci riunita in via straordinaria delibera:

CON LA MAGGIORANZA ASSOLUTA DI APPORTARE LE MODIFICHE
STATUTARIE RICHIESTE DALL'UFFICIO RIUNITO PER COMODITA' OPERATIVA SI
RISCRIVE LO STATUTO CON LE MODIFICHE DI CUI SOPRA SI DA LETTURA AI
SOCCorrentI E SI DA MANDATO AL PRESIDENTE DI PROCEDERE CON LA
REGISTRAZIONE PRESSO LE SUCCESSESSIVE COMUNICAZIONE ALL'UFFICIO
RIUNITO DI COMPETENZA PER L'ISCRIZIONE

CON LA MAGGIORANZA VALIDA DA STATUTO (risultano connessi gli Associati
RICHIAMO RICHELIA e MONTANARELLA GRAZIAPIA) di dar luogo a quanto segue
ovvero una diversa denominazione associativa con nuovo simbolo

"Igea San Pio Promozione Salute Educazione Assistenza Sanitaria e Soccorso - ODV"



Null'altro essendovi da discutere e deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente
dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 20:44 previa lettura, lettura e approvazione del presente
verbale.

AGENZIA ENTRATE - UFFICIO DI PAVIA
Il Segretario

Il Segretario

AGENZIA ENTRATE - UFFICIO DI PAVIA
Data 11-12-2013
Firma: [Firma illeggibile]
Motto: [Motto illeggibile]



STATUTO

Costituzione - Denominazione - Sede - Durata - Simbolo - Disciplina - Principi Associativi Fondamentali

Art. 1. È costituita, nel numero minimo dei soci previsto dalla legge, con sede legale in San Giovanni Rotondo (FG), quale Ente del Terzo Settore, l'Associazione denominata "Igea San Pio Promozione Salute Educazione Assistenza Sanitaria e Soccorso - OdV" in conformità al dettato dell'art. 32 del D.Lgs 117/2017 l'associazione, ove previsto, ricomprenderà nella denominazione anche l'acronimo ETS con l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso comune e l'istituzione di sedi secondarie in altri Comuni potrà avvenire con delibera del Consiglio Direttivo e comunicata all'Assemblea dei soci alla prima convocazione utile e al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Il trasferimento della sede legale in altra città dovrà essere disposto con delibera dell'Assemblea dei Soci di modifica dello statuto.

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato. Il simbolo dell'Associazione è il seguente



Eventuali modifiche grafiche del sopra indicato simbolo potranno avvenire con delibera del Consiglio Direttivo e comunicate all'Assemblea dei soci alla prima convocazione utile.

Art. 2. L'associazione "Igea San Pio Promozione Salute Educazione Assistenza Sanitaria e Soccorso - OdV", più avanti chiamata per brevità Associazione, si ispira ai principi di democraticità e gratuità, è laica ed apartitica, non ha scopo di lucro neanche indiretto, e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto, che contiene le regole di funzionamento dell'ente e agisce nel rispetto delle disposizioni di cui al d.lgs 3 luglio 2017 n. 117 e delle norme ivi richiamate.

Il Consiglio Direttivo potrà, qualora lo ritenesse opportuno o fosse richiesto in seno all'Assemblea ordinaria dei Soci, predisporre eventuali Regolamenti Interni che saranno comunicati dal presidente all'Assemblea dei soci alla prima convocazione utile.

Affinché i Regolamenti Interni possano entrare formalmente in funzione ovvero rappresentare disciplina secondaria rispetto alla legge e al presente Statuto è necessaria la ratifica dell'Assemblea dei Soci.

Finalità e Attività

Art. 3. L'associazione opera per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, svolgendo in via principale in favore di terzi le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- b) interventi e prestazioni sanitarie;
- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

Costituzione - Denominazione - Sede - Durata - Simbolo - Principi Associativi Fondamentali

Art. 1. È costituita, nel numero minimo dei soci previsto dalla legge, con sede legale in San Giovanni Rotondo (FG), quale Ente del Terzo Settore, l'Associazione denominata "Iges San Pio Promozione Salute Educazione Assistenza Sanitaria e Soccorso - Odyv", in conformità al decreto dell'art. 32 del D.Lgs. 117/2017, l'associazione, ove previsto, ricomprenderà nella denominazione anche l'acronimo ETS con l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso comune e l'istituzione di sedi secondarie in altri Comuni potrà avvenire con delibera del Consiglio Direttivo e comunicata all'Assemblea dei soci alla prima convocazione utile e al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Il trasferimento della sede legale in altra città dovrà essere disposto con delibera dell'Assemblea dei soci alla prima convocazione utile.

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato. Il simbolo dell'Associazione è il seguente:



Eventuali modifiche grafiche del sopra indicato simbolo potranno avvenire con delibera del Consiglio Direttivo e comunicate all'Assemblea dei soci alla prima convocazione utile.

Art. 2. L'associazione "Iges San Pio Promozione Salute Educazione Assistenza Sanitaria e Soccorso - Odyv", più avanti chiamata per brevità Associazione, si ispira ai principi di democrazia e gratuità, è laica ed apolitica, non ha scopo di lucro neanche indiretto, e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto, che contiene le regole di funzionamento dell'ente e agisce nel rispetto delle disposizioni di cui al d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e delle norme ivi richiamate.

Il Consiglio Direttivo potrà, qualora lo ritenesse opportuno, o fosse richiesto in seno all'Assemblea ordinaria dei soci, predisporre eventuali Regolamenti interni che saranno comunicati dal presidente all'Assemblea dei soci alla prima convocazione utile.

Affinché i regolamenti interni possano entrare formalmente in funzione ovvero rappresentare disciplina secondaria rispetto alla legge e al presente Statuto è necessaria la ratifica dell'Assemblea dei soci.

Finalità e Attività

Art. 3. L'associazione opera per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, svolgendo in via principale in favore di terzi le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 2 del Codice del Terzo Settore:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

b) interventi e prestazioni sanitarie;

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del presidente del Consiglio del 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;

q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

s) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

y) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;

z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Ed in particolare persegue le seguenti finalità: l'Associazione informa il proprio impegno a scopi di carattere socio-sanitario e di rinnovamento socio-civile, nel perseguimento e nell'affermazione dei valori della solidarietà per la realizzazione di una società più giusta e solidale anche attraverso il riconoscimento dei diritti della persona e la loro tutela ovvero l'attestazione del valore primario della dignità umana attraverso il miglioramento delle condizioni di vita delle persone gravemente malate, degli infermi, dei degenti o di chi versa in condizioni sociali precarie, difficili e sofferenti.

L'Associazione assume, in particolare, il compito di:

a) promuovere ed organizzare iniziative dei cittadini volte a contrastare e risolvere problemi della vita civile e sociale;

b) promuovere ed organizzare azioni volte a soddisfare bisogni collettivi ed individuali attraverso i valori della solidarietà;

c) contribuire all'affermazione dei principi della solidarietà popolare nei progetti di sviluppo civile e sociale della collettività;

d) favorire lo sviluppo della comunità attraverso la partecipazione attiva dei cittadini;

e) contribuire, anche attraverso la partecipazione alla vita associativa e alla gestione dell'Associazione e di attività di interesse generale, alla crescita morale delle persone e della collettività;

f) organizzare forme di partecipazione e di intervento nel settore sociale, sanitario e della protezione civile;

g) assumere iniziative dirette alla sperimentazione, cioè a forme innovative di risoluzione di questioni civili, sociali e sanitarie;

h) collaborare con enti pubblici e privati e con altre associazioni di volontariato ed enti del terzo settore per il proseguimento dei fini e degli obiettivi previsti dal presente statuto.

Art. 4. L'associazione realizza i propri scopi con le seguenti attività:

a. Interventi e prestazioni sanitarie;

b. servizi di trasporto sanitario e di emergenza urgenza;

c. servizi di trasporto sociosanitario a mezzo di autoambulanza o altri mezzi speciali tipo automedica, pulmini con pedane per portatori di handicap etc.;

d. gestione di servizi sociali, sociosanitari o assistenziali;

e. servizi di guardia medica ed ambulatoriali direttamente o in collaborazione con le strutture pubbliche;

f. iniziative di educazione, formazione e informazione socio/sanitaria;

g. iniziative per la prevenzione delle malattie e dei fattori di rischio e per la protezione della salute negli ambienti di vita e di lavoro nei suoi vari aspetti sanitari e sociali anche in collaborazione con organizzazioni private e pubbliche amministrazioni;

h. iniziative di protezione civile;

i. organizzazione di forme di intervento istitutive di servizi conseguenti ai precedenti punti;

l. organizzazione e gestione di servizi sociali ed assistenziali, anche domiciliari, per il sostegno a persone anziane, con disabilità e, comunque, in condizioni anche temporanee di difficoltà anche al fine di inserirli nel mondo del lavoro;

m. promozione, organizzazione e gestione di attività di collaborazione ed accoglienza internazionale;

n. promozione e tutela dei diritti umani, civili e sociali, nonché delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco;

o. attività di raccolta fondi per il finanziamento delle attività sopraelencate;

Art. 5. Per lo svolgimento delle predette attività l'associazione si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

L'Associazione fonda la propria struttura organizzativa sull'attività di volontariato, così da intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito.

Per il perseguimento dei propri scopi l'associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi, tra cui le reti associative, di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

Art. 6. Ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 l'associazione potrà svolgere anche attività diverse rispetto a quelle d'interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale.

L'individuazione di tali attività sarà operata dal Consiglio Direttivo con apposita delibera.

Per le attività d'interesse generale prestata l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che le stesse siano svolte quali attività secondarie e strumentali nei limiti di cui all'art. 6 D.Lgs. n.117/2017.

Soci

Art. 7. Possono diventare soci dell'associazione tutti coloro che ne fanno richiesta, ne condividono gli scopi e intendano impegnarsi per la loro realizzazione mettendo a disposizione gratuitamente e volontariamente il proprio tempo libero, le proprie capacità e che si impegnano a rispettare la legge, il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti Interni.

Possono, inoltre, rivestire la qualità di associato altri Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle Associazioni di Volontariato o alla maggiore o minore soglia eventualmente risultante dalle modificazioni alla normativa attualmente vigente per le Organizzazioni di Volontariato.

Sono soci ordinari coloro che aderiscono all'associazione e che sottoscrivono la quota associativa.

I minori di età dai 14 (quattordici) ai 18 (diciotto) anni possono essere ammessi quali soci o volontari dell'associazione con l'assenso scritto dei due genitori o di chi ne esercita la

responsabilità genitoriale.

L'elettorato attivo e passivo spetta a ciascun associato con la precisazione che i soci minorenni non possono assumere incarichi associativi (c.d. voto passivo) in quanto privi della capacità di agire è tuttavia a loro consentito il diritto di "voto attivo", ossia che il voto possa essere esercitato dal titolare della potestà genitoriale.

Fatto salvo il diritto di recesso, è tuttavia espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, così come la possibilità di trasferire la quota associativa a qualunque titolo.

In nessun caso possono essere poste in essere discriminazioni nell'ammissione di nuovi associati.

Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dal Consiglio Direttivo.

Art. 8. La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo. Il Consiglio deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante. L'adesione del socio è annotata nel libro soci. La domanda di adesione deve chiaramente intendere, attraverso apposita dichiarazione, la volontà di condividere le finalità che l'Associazione si propone e l'impegno ad osservare lo statuto e gli eventuali regolamenti interni ratificati dall'Assemblea dei Soci.

Art. 9. Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi entro 60 giorni. In questo caso l'aspirante socio entro 60 giorni ha la facoltà di presentare ricorso all'Assemblea dei Soci chiedendo che sull'istanza di rigetto si pronunci nel corso della sua prima riunione.

Diritti dei soci - doveri dei soci – Incompatibilità

Art. 10. I soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee purché iscritti nel libro soci da almeno tre mesi ed è in regola con il versamento della quota associativa. Ogni associato ha diritto ad un voto.

Nello specifico gli associati hanno i seguenti principali diritti:

Diritto di partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente statuto e dagli eventuali regolamenti interni.

I soci eleggono i componenti degli organi associativi e concorrono all'elezione quali componenti di questi ultimi.

Chiedono la convocazione dell'Assemblea nei termini previsti dal presente Statuto.

I soci possono formulare proposte agli organi direttivi nell'ambito dei programmi dell'Associazione ed in riferimento ai fini previsti nel presente Statuto.

Hanno diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata.

Ciascun socio ha diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta da formularsi al Presidente e da evadersi entro 15 giorni.

Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 8 giorni, dall'appartenenza all'associazione.

I diritti di partecipazione non sono trasferibili. La quota associativa ed ogni altra somma versata non è rimborsabile, rivalutabile e trasmissibile.

Gli associati sono tenuti al rispetto dei seguenti principali doveri/obblighi:

I soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello statuto, degli eventuali regolamenti e le delibere degli organi associativi.

Di essere in regola con il versamento della quota associativa.

Non compiere atti che danneggino gli interessi e l'immagine dell'Associazione.

Impegnarsi al raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

I soci che abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Incompatibilità degli associati: l'attività dell'Associazione è esercitata mediante la prevalente attività di volontariato degli associati. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del d. lgs. 117/2017.

L'Associazione di volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del d.lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'organizzazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito eventuale regolamento adottato dall'Associazione.

Perdita della qualità di socio

Art. 11. La qualità di socio si perde:

- a) per morte;
 - b) per morosità nel pagamento della quota associativa;
 - c) per decadenza;
 - d) per recesso;
 - e) per esclusione.
- a. La qualità di associato viene meno a seguito della morte dell'aderente. Essa è intrasmissibile.
 - b. Perde la qualità di socio per morosità il socio che entro il termine fissato dal Consiglio Direttivo, non ha rinnovato la sottoscrizione della quota associativa o non l'ha versata.
 - c. Perde la qualità di socio per decadenza il socio che venga a trovarsi nelle condizioni di cui al precedente articolo 9.
 - d. Perde la qualità di socio per recesso colui il quale manifesta la volontà di cessare il rapporto associativo dietro presentazione di dimissioni volontarie scritte. Il recesso può essere comunicato in qualsiasi momento dall'associato al Consiglio Direttivo. La comunicazione deve avvenire a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o con raccomandata a mano. Il socio receduto è comunque tenuto al versamento della quota associativa relativa all'anno associativo in cui il recesso è stato esercitato.
 - e. Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni; oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata.

La perdita della qualità di socio è deliberata dal Consiglio Direttivo. Contro i provvedimenti di cui alle lettere c) ed e) il socio ha 60 di giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea che dovrà deliberare entro e non oltre 60 giorni dal ricorso medesimo. È fatto salvo, in ogni caso, il diritto dell'associato di proporre le proprie giustificazioni.

Contro i provvedimenti di cui alle lettere c), e), qualora l'Assemblea dei soci abbia rigettato il ricorso, il socio può ulteriormente ricorrere al Collegio dei Probiviri – se previsto dalle disposizioni del presente Statuto e se, e solo se, è stato istituito dall'Associazione mediante ratifica dell'Assemblea dei Soci – entro un mese dalla delibera di esclusione o decadenza. Il ricorso in questione deve avvenire mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo PEC.

I provvedimenti di cui alla lettera c), e), sono esecutivi dal momento della comunicazione di decadenza o esclusione fatta pervenire al socio. Quello di cui alla lettera b) dal giorno della scadenza del termine fissato per il pagamento. Il recesso è efficace dal momento in cui l'Associazione riceve la relativa comunicazione.

Volontari

Art. 12. Sono volontari gli associati che aderiscono all'associazione prestando, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Ai sensi dell'art. 17 comma 4 del D.Lgs. n. 117/17 le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili, previa delibera del Consiglio Direttivo che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

I soci che prestano attività di volontariato ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017 sono assicurati contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

I soci volontari sono iscritti in un apposito registro.

Sostenitori

Art. 13. Possono altresì essere riconosciuti in qualità di sostenitori tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico libero e volontario. I sostenitori non hanno diritto di voto, non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'associazione.

Lavoratori

Art. 14. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al proprio regolare funzionamento, oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari, o alla maggiore o minore soglia eventualmente risultante dalle modificazioni alla normativa attualmente vigente per le Organizzazioni di Volontariato.

Organi Sociali e Cariche Elettive

Art. 15. Sono organi dell'associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) l'Organo di controllo, laddove eletto. È obbligatorio quando la sua nomina è imposta dalla normativa sul Terzo Settore;

d) il Revisore dei conti, laddove eletto. È obbligatorio quando la sua nomina è imposta dalla normativa sul Terzo Settore;

Non possono far parte degli organi sociali coloro che abbiano rapporti di lavoro di qualsiasi natura, ovvero rapporti a contenuto patrimoniale con l'Associazione.

Tutte le cariche sociali sono elettive.

Tutte le cariche sociali - ad eccezione dei Revisori dei conti in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397 del codice civile e dell'organo di controllo - sono gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

L'Assemblea

Art. 16. L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci e ciascuno associato ha diritto a un voto se iscritto nel libro degli associati da almeno tre mesi ed è in regola con il versamento della quota associativa. L'Assemblea è ordinaria o straordinaria. Essa è costituita dai soci dell'associazione. Le deliberazioni validamente assunte dall'Assemblea obbligano tutti i soci, anche assenti o dissenzienti.

L'Assemblea è presieduta di norma dal Presidente che la convoca:

- almeno una volta all'anno;
- entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio;
- ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo;
- quando ne è fatta richiesta motivata per iscritto da almeno un decimo degli associati.

Per convocare l'Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l'ora della prima convocazione e il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima.

Art. 17. L'Assemblea, è convocata almeno 10 giorni prima del giorno previsto mediante invio di lettera raccomandata a.r., ovvero consegnata a mano, debitamente controfirmata, a mezzo sms, telefax o e-mail, ovvero con altri mezzi tecnologici che garantiscano la certezza dell'avvenuta ricezione della convocazione.

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e sede della convocazione, l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattito.

All'Assemblea sono convocati tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea.

Art. 18. L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- discute ed approva il bilancio;
- approva le note e relazioni al bilancio del Consiglio Direttivo;
- approva il bilancio sociale quando previsto dalla legge;
- definisce il programma generale annuale di attività;
- procede alla elezione ed alla revoca dei consiglieri, determinandone previamente il numero dei componenti;
- procede eventualmente all'elezione e alla revoca dei componenti dell'Organo di controllo, determinandone previamente il numero dei componenti;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- nomina il collegio dei probiviri, qualora previsto;
- discute ed approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari ed ogni altro eventuale regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'associazione;

- delibera sulle responsabilità dei componenti gli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- ratifica le delibere del Consiglio direttivo sulla perdita della qualità di socio nei casi a), b), c) e d) di cui all'art. 11;
- delibera sul ricorso dell'associato contro il provvedimento di esclusione deliberato dal consiglio direttivo;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove nei loro confronti le azioni relative;
- discute e decide su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno;
- delibera su ogni altro oggetto attribuito dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'Assemblea straordinaria ha i seguenti compiti:

delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e statuto;

delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione.

Art. 19. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati, presenti in proprio o per delega scritta da conferirsi ad altro aderente anche in calce in avviso di convocazione; mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti. Ciascun aderente può essere latore di un numero massimo di tre deleghe.

È possibile l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti.

Art. 20. L'Assemblea straordinaria per le modifiche statutarie, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione delibera - in prima convocazione - con la presenza della maggioranza dei soci aventi diritto al voto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in seconda convocazione con la presenza di almeno un terzo degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per lo scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 21. Nelle delibere di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio direttivo non hanno voto. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda.

Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario dell'Assemblea.

Consiglio Direttivo

Art. 22. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 a un massimo di 9 componenti, eletti dall'Assemblea, fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati dall'atto costitutivo. Esso dura in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

Tutti i componenti devono essere scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati.

Non può essere eletto consigliere, e se eletto decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

I consiglieri entro 30 giorni dalla notizia della loro elezione devono chiedere l'iscrizione nel Registro Unico

nazionale del Terzo Settore indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente; il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale ed eventuali limitazioni non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico nazionale del Terzo settore.

Art. 23. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo avviso affisso nella sede sociale almeno 5 giorni prima della riunione oppure a mezzo e-mail inviata almeno 5 giorni prima della riunione stessa.

In casi di urgenza, il Consiglio direttivo può essere convocato anche per le vie telefoniche, con sole 24 ore di preavviso.

Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.

Art. 24. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'associazione; pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per Legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci.

Nello specifico:

- elegge tra i propri componenti il presidente;
- elegge tra i propri componenti il vice presidente;
- elegge il tesoriere e il segretario;
- attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
- predispone e propone all'Assemblea il programma annuale di attività;
- individua le attività diverse da quelle d'interesse generale esperibili dall'associazione;
- predispone annualmente il bilancio d'esercizio e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
- predispone annualmente, qualora previsto dalla legge, il bilancio sociale e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
- conferisce procure generali e speciali;
- assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
- propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'associazione e degli organi sociali;
- riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;
- ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- delibera in ordine alla perdita dello status di socio;
- delibera la stipula di contratti, convenzioni, accordi per il perseguimento degli obiettivi associativi;
- delibera l'adesione ad organizzazioni di volontariato ed altri enti del terzo settore in attuazione dei fini e degli obiettivi del presente statuto;
- delibera in merito alle convenzioni tra l'Associazione e le Amministrazioni Pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del d.lgs. 117/2017, ne determina anche le modalità di attuazione e sono stipulate dal Presidente quale suo Legale Rappresentante;

- nomina, laddove necessario al perseguimento degli scopi sociali, il Direttore Sanitario il quale dovrà essere Laureato in Medicina e Chirurgia. La carica di cui al presente punto non è incompatibile con quella di membro del Consiglio Direttivo;

- nomina, laddove necessario al perseguimento degli scopi sociali, il Direttore Tecnico che dovrà possedere adeguato titolo di studio rispetto alle funzioni da questi espletate. La carica di cui al presente punto non è incompatibile con quella di membro del Consiglio Direttivo;

- Salvo diversa disposizione della legge o del presente statuto, i membri del Consiglio Direttivo possono ricoprire più cariche al loro interno. In particolare, è consentito che un medesimo membro svolga contemporaneamente le funzioni di Tesoriere e di Segretario.

L'elezione di ciascuna carica avviene secondo le procedure previste dallo statuto, con delibera del Consiglio Direttivo e approvazione dell'Assemblea dei Soci.

Eventuali incompatibilità o conflitti di interesse saranno gestiti secondo quanto previsto dallo statuto e dalla normativa vigente.

Art. 25. In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, ovvero inesistente, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire. In ogni caso i nuovi Consiglieri scadono assieme a coloro che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

Il Presidente

Art. 26. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione ed ha l'uso della firma sociale, può stare in giudizio per la tutela dei relativi interessi e nominare avvocati nelle liti attive e passive. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo. È autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza.

Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente vicario.

In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

Il Tesoriere

Art. 27. Al Tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio.

Al Tesoriere può essere conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli dagli organi statuari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.

Il Segretario

Art. 28. Al Segretario spetta il compito di redigere e tenere aggiornati i verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci.

L'Organo di controllo

Art. 29. Qualora i ricavi dell'Associazione superino i limiti indicati dall'articolo 30 del D. Lgs. 117/2017, l'Assemblea elegge un Organo di Controllo, anche monocratico.

Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile. I componenti dell'Organo

di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di controllo può inoltre esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del D. Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Inoltre, l'Assemblea dei soci elegge l'Organo di controllo qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Revisore legale dei conti

Art. 30. Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 D. Lgs 117/2017, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Al verificarsi delle condizioni di legge, l'Assemblea si riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell'organo e il numero dei componenti.

In ogni caso, l'Assemblea dei soci può eleggere il Revisore dei conti, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Patrimonio, esercizio sociale e bilancio

Art. 31. Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all'assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il bilancio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'associazione e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate non superiori a 300.000,00 euro (trecentomila/00 euro) (o alla diversa soglia eventualmente risultante dalle modificazioni alla normativa attualmente in vigore per gli Enti del Terzo Settore) il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.

Art. 32. Le entrate dell'associazione sono costituite da:

- a) quote associative degli aderenti;
- b) contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- c) donazioni e lasciti testamentari;

- d) rimborsi derivanti da convenzioni;
- e) rendite patrimoniali;
- f) attività di raccolta fondi;
- g) entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali;
- h) ogni altra entrata derivante da attività diverse di cui all'art. 6 del D.lgs. n.117/17 e smi, comunque secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto che a qualsiasi titolo pervenga all'associazione.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

L'associazione dovrà predisporre rendiconti specifici delle eventuali raccolte fondi che saranno inclusi nel proprio bilancio.

Il bilancio viene depositato presso il Registro Nazionale del Terzo Settore con i tempi e le modalità previste dalla normativa vigente.

Art. 33. Il patrimonio sociale è costituito da:

- a) beni immobili e mobili;
- b) azioni, obbligazioni e altri titoli pubblici e privati;
- c) donazioni, lasciti o successioni;
- d) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Art. 34. Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'associazione.

Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'associazione.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Libri sociali

Art. 35. L'associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

- a) libro degli associati
- b) registro dei volontari;
- c) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- d) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di eventuali altri organi sociali.

Pubblicità e trasparenza

Art. 36. Il Consiglio direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro soci, il libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea dei soci, del Consiglio direttivo e, qualora eletto, dell'Organo di controllo.

Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in

cui siano conservati presso professionisti di cui l'associazione si avvale.

Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate al Presidente dell'Associazione mediante raccomandata scritta con ricevuta di ritorno o tramite PEC.

Bilancio sociale e informativa sociale

Art. 37. In merito al Bilancio Sociale si rimanda al rispetto della normativa vigente in materia di Terzo Settore con particolare attenzione a quanto stabilito dal D.Lgs 117/2017 art. 14 "Bilancio Sociale" co. 2. Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, sono superiori a 100 mila euro annui, l'Associazione dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet o nel sito internet della rete associativa cui eventualmente aderisce gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti (art. 18, co. 1 CTS).

Scioglimento dell'associazione e devoluzione dei beni

Art. 38. Lo scioglimento dell'associazione viene deciso dall'Assemblea con le modalità e le maggioranze previste dell'art. 20 comma 2 dello statuto.

In caso di scioglimento il patrimonio dell'associazione non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'assemblea, sarà interamente devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del Registro Unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge ad altri enti del terzo settore.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

L'Associazione pertanto è tenuta ad inoltrare al predetto Ufficio la richiesta di parere con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Norma finale

Art. 39. Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice civile, al D.Lgs 117/2017 e alle loro eventuali variazioni

AGENZIA ENTRATE-UFFICIO DI FOGGIA

El copia con formattazione all'originale

AGENZIA ENTRATE-UFFICIO DI FOGGIA

E' allegato all'atto privato registrato

il 04-11-2025 al N. 903 Serie 3^a

Per il Dirigente Titolare

L'ADDETTO AL FRONT OFFICE (*)

Michela GARDI

*per delega del Direttore provinciale Michele GAMMAROTA

